CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

DÜRR GROUP.

WWW.DURR-GROUP.COM

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Il presente Codice di condotta per i fornitori si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che vendono o forniscono prodotti, processi o servizi al Gruppo Dürr (Dürr AG e tutte le società in cui Dürr AG detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di maggioranza) in modo diretto o tramite terzi, ad esempio società affiliate, distributori, subappaltatori, agenti (di seguito denominati i "Fornitori").

1. PREMESSA

Il Gruppo Dürr si impegna a rispettare i principi di integrità e legalità e agisce in conformità alle leggi e alle normative vigenti. Il nostro obiettivo è quello di dare pari considerazione agli aspetti economici, ecologici e sociali in tutte le nostre attività commerciali.

Come parte della nostra responsabilità aziendale, vogliamo rendere resilienti e sostenibili i nostri rapporti con i fornitori. Ci aspettiamo quindi che i nostri fornitori rispettino le leggi vigenti e i principi di una buona governance aziendale, che rispettino i diritti umani, che garantiscano condizioni di lavoro eque e che operino in modo attento all'ambiente e al clima. I fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative nazionali.

Il nostro Codice di condotta per i fornitori si basa su standard e principi riconosciuti a livello internazionale. Si tratta della Carta Internazionale dei Diritti Umani, dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, degli standard lavorativi fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), delle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali e del Global Compact delle Nazioni Unite, di cui il Gruppo Dürr è membro.

Il Codice di condotta per i fornitori stabilisce principi di comportamento, standard e requisiti in considerazione degli interessi dei vari gruppi di stakeholder. I principi di comportamento, gli standard e i requisiti qui esposti si applicano ai fornitori nella misura in cui sono applicabili alle loro aree di attività. I requisiti minimi vincolanti sono chiaramente contrassegnati con un "must" e costituiscono un prerequisito obbligatorio per la collaborazione con il Gruppo Dürr. Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti minimi vincolanti.

Se la legge locale della sede del Fornitore impone requisiti specifici, verranno applicati questi ultimi. Se i requisiti e gli standard elencati nel presente Codice di condotta per i Fornitori vanno oltre la legge applicabile, dovranno essere rispettati in via aggiuntiva.

Il Fornitore deve applicare questi standard in modo appropriato nell'arco della catena di fornitura. Dovrà obbligare contrattualmente i suoi subappaltatori a rispettare standard equivalenti e a documentare i relativi sforzi.

2. AMBIENTE

Il Gruppo Dürr si aspetta che i suoi fornitori riducano al minimo gli impatti negativi sull'ambiente e sul clima derivanti dalle attività commerciali, che gestiscano con cura le risorse naturali e che ne riducano il consumo il più possibile.

In particolare, il Fornitore deve garantire che le sue attività commerciali non causino alterazioni dannose del suolo, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico, emissioni acustiche dannose o consumo eccessivo di acqua.

2.1 RISPETTO DELLE LEGGI AMBIENTALI

Il Fornitore deve sempre rispettare le norme e le leggi ambientali nazionali e internazionali applicabili.

Se non esiste una legislazione nazionale, il Fornitore deve ispirarsi agli standard specifici dell'azienda, agli accordi contrattuali, alle pratiche del settore e ai quadri internazionali. Il Fornitore deve sempre orientarsi rispetto agli standard più elevati.

2.2 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Fornitore è tenuto a monitorare e ridurre costantemente la propria impronta ambientale. I Fornitori con siti produttivi devono disporre di sistemi di gestione ambientale adeguati, ad esempio ISO 14001, EMAS o simili.

2.3 ENERGIA E CLIMA

Il Fornitore dovrà perseguire obiettivi di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici e vincolati nel tempo, in linea con l'Accordo di Parigi, e adottare misure per promuovere la decarbonizzazione dell'intera catena del valore.

Il Fornitore deve tracciare e documentare il consumo di energia e tutte le emissioni di gas a effetto serra a livello aziendale (Scope 1 e

Scope 2) e nella sua catena del valore a monte (Scope 3) e fornire, su richiesta, informazioni in merito con la massima trasparenza. Su richiesta e in coordinamento con il Gruppo Dürr, il Fornitore deve essere in grado di fornire le analisi del ciclo di vita di determinati prodotti (Product Carbon Footprint).

Il Fornitore deve trovare soluzioni per migliorare l'efficienza energetica dei suoi prodotti e ridurre al minimo il consumo di energia e le emissioni di gas serra.

2.4 ACQUA E ACQUE REFLUE

Il Fornitore deve implementare un sistema di gestione dell'acqua con il quale monitorare, ottimizzare e, se possibile, ridurre costantemente il consumo di acqua. Il Fornitore deve riutilizzare efficacemente l'acqua e prevenire il potenziale impatto delle inondazioni dovute al deflusso dell'acqua piovana.

Il Fornitore deve trattare in modo adeguato le acque reflue provenienti da procedure operative, processi di produzione e impianti sanitari prima dello scarico o dello smaltimento. Deve introdurre misure per ridurre la produzione di acque reflue.

2.5 EMISSIONI NELL'ARIA

Il Fornitore deve monitorare regolarmente, ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le emissioni che contribuiscono all'inquinamento atmosferico. Le emissioni nell'aria comprendono composti organici volatili (COV), sostanze corrosive, particolato (PM), sostanze che danneggiano l'ozono, inquinanti atmosferici e sottoprodotti della combustione generati durante i processi aziendali e di produzione.

2.6 EMISSIONI DI RUMORE

Il Fornitore deve monitorare e controllare il volume del rumore industriale. Se necessario, il Fornitore deve adottare misure per evitare l'inquinamento acustico.

2.7 RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Il Fornitore deve adottare misure per ridurre i rifiuti. In particolare, il Fornitore deve rispettare i requisiti della Convenzione di Basilea (spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e loro smaltimento).

I rifiuti devono essere riciclati il più possibile e deve essere promosso l'utilizzo di risorse naturali sostenibili e rinnovabili, nonché l'uso di materie prime secondarie.

2.8 BIODIVERSITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Al fine di preservare la biodiversità, il Fornitore deve utilizzare catene di approvvigionamento che non comportino deforestazione e disboscamento.

Il Fornitore deve favorire il trattamento etico e umano degli animali.

2.9 PRODOTTI CHIMICI, SOSTANZE PERICOLOSE E INGREDIENTI DI PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Durante la manipolazione di prodotti chimici e sostanze pericolose, il Fornitore deve garantire una gestione responsabile per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e della salute. Le sostanze chimiche e le sostanze pericolose devono essere identificate, opportunamente etichettate e gestite in modo da garantire la protezione dell'ambiente e la sicurezza e la salute delle persone durante la manipolazione, il trasporto, lo stoccaggio, l'uso, il riciclaggio o il riutilizzo e lo smaltimento di tali sostanze.

Il Fornitore deve rispettare le leggi e i regolamenti a lui applicabili per quanto riguarda il divieto o la restrizione di determinate sostanze nei prodotti o nel processo di fabbricazione e adempiere all'obbligo di fornire informazioni sulle sostanze e sulle miscele dichiarabili. Le sostanze e le miscele che prevedono restrizioni d'uso nei processi di produzione e nei prodotti finali devono essere identificate e, ove possibile, ridotte o sostituite con sostanze adeguate.

In particolare, il Fornitore deve rispettare i requisiti delle seguenti convenzioni:

- Convenzione di Minamata (uso del mercurio) e
- Convenzione di Stoccolma (inquinanti organici persistenti).

3. LAVORO E DIRITTI UMANI

Il Fornitore deve rispettare i diritti umani dei dipendenti, delle comunità locali e delle altre parti interessate ed evitare che l'esercizio delle proprie attività commerciali impatti negativamente sui diritti umani, in conformità con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e con le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.

3.1 CONVENZIONI SUI DIRITTI UMANI E NORME SUL LAVORO

Il Gruppo Dürr si aspetta che i suoi fornitori rispettino i diritti umani. Il Fornitore deve compiere sforzi ragionevoli per garantire che le attività connesse alle sue operazioni commerciali non causino né contribuiscano a causare violazioni dei diritti umani.

Il Fornitore deve rispettare le seguenti convenzioni internazionali sui diritti umani e gli standard lavorativi:

- la Carta internazionale dei diritti umani, composta da:
  - Dichiarazione universale dei diritti umani,
  - Patto sociale delle Nazioni Unite,
  - Patto civile delle Nazioni Unite
- gli standard lavorativi fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
  - Abolizione del lavoro minorile (Convenzione 138 e Convenzione 182)
  - Eliminazione del lavoro forzato (Convenzione 29, compreso il Protocollo aggiuntivo e la Convenzione 105).
  - Salute e sicurezza sul lavoro (Convenzione 155 e Convenzione 187)
  - Divieto di discriminazione in materia di impiego e occupazione (Convenzione 100 e Convenzione 111)
  - Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva (Convenzione 87 e Convenzione 98)

Il Fornitore deve sempre rispettare le leggi nazionali sul lavoro applicabili. In caso di sovrapposizione delle disposizioni, prevale la legge locale.

3.2 LAVORO MINORILE E GIOVANI LAVORATORI

Il Fornitore deve garantire che non vengano impiegati bambini di età inferiore a quella minima prevista dalla legge. Il Fornitore deve rispettare l'età minima di assunzione in conformità alla Convenzione OIL 138[1]. Di conseguenza, il datore di lavoro deve garantire che non vengano assunti bambini soggetti all'obbligo scolastico nel rispettivo Paese e che in nessun caso vengano assunti bambini di età inferiore a 15 anni (in casi eccezionali inferiore a 14 anni).

Il Fornitore deve garantire che i giovani lavoratori di età inferiore a 18 anni non svolgano lavoro notturno o straordinario e siano protetti da condizioni di lavoro che potrebbero essere dannose per la loro salute e sicurezza o per il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale[2].

3.3 LAVORO FORZATO E SCHIAVITÙ MODERNA

Il Fornitore deve garantire di evitare in qualsiasi circostanza il ricorso al lavoro forzato o la partecipazione alla schiavitù moderna. Tra gli esempi si annoverano gli straordinari forzati, la servitù per debiti, la sottrazione di documenti d'identità e la tratta di esseri umani. Tutto il lavoro deve essere volontario e senza minaccia di conseguenze negative, vedi anche le Convenzioni OIL 29[3] e 105[4].

3.4 ASSUNZIONE ETICA

Il Fornitore deve garantire che i potenziali dipendenti siano informati in modo veritiero sulla natura e sul contenuto del loro lavoro. Il Fornitore deve garantire che non vengano pretese dai dipendenti delle commissioni di assunzione e che non vengano addebitati loro oneri per l'assunzione. Non è consentito trattenere i documenti d'identità, a meno che non sia richiesto dalla legge. Il Fornitore deve assicurarsi che all'inizio del rapporto di lavoro sia presente un contratto scritto e firmato da entrambe le parti o una comunicazione di assunzione con una descrizione chiara e veritiera dei diritti e degli obblighi reciproci.

[1] Convenzione OIL 138: Convenzione sull'età minima per l'ammissione al lavoro

[2] in conformità all'articolo 32 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

[3] Convenzione OIL 29: Convenzione sul lavoro forzato o obbligatorio

[4] Convenzione OIL 105: Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato

3.5 PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore deve disporre di misure di sicurezza e di protezione sul lavoro che soddisfino almeno i requisiti di legge locali e siano conformi alle Convenzioni OIL 155[5] e 187[6].

Il Fornitore deve disporre di una strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro. Deve garantire un ambiente sicuro, comprese le postazioni di lavoro, i macchinari, le attrezzature e i processi. Il Fornitore deve garantire che i propri dipendenti dispongano di formazione, dispositivi, precauzioni e equipaggiamenti di protezione personale adeguati. L'eccessivo affaticamento fisico o mentale deve essere prevenuto con misure adeguate. I dipendenti devono avere accesso a quantità sufficienti di acqua potabile e a servizi igienici puliti.

È responsabilità della direzione del Fornitore mettere a disposizione risorse sufficienti per la salute e la sicurezza ed effettuare regolarmente una valutazione, corredata dal relativo reporting, in merito ai rischial fine di garantire un miglioramento costante del sistema. Si raccomanda l'uso di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma ISO 45001 o equivalente.

3.6 CONDIZIONI E ORARI DI LAVORO

Ci aspettiamo che i nostri fornitori si impegnino a garantire condizioni di lavoro eque. Il Fornitore deve rispettare le leggi e le tariffe locali (se applicabili) e le normative vigenti in materia di orari di lavoro, periodi di riposo e ferie.

L'orario di lavoro settimanale non deve superare sistematicamente le 48 ore. Il Fornitore dovrà garantire che le ore lavorate in eccesso rispetto alla normale settimana lavorativa (straordinari) siano su base volontaria e non superino le 12 ore settimanali, salvo circostanze eccezionali debitamente definite. I dipendenti devono avere in media almeno un giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro.

L'utilizzo di manodopera temporanea deve essere conforme alle norme di legge applicabili a livello locale.

3.7 SALARI E PRESTAZIONI SOCIALI

Il Fornitore deve garantire una retribuzione adeguata e documentata che non sia inferiore al salario minimo garantito per legge, che sia basata sul rispettivo mercato del lavoro nazionale e che preveda il pagamento degli straordinari e le prestazioni sociali previste per legge. I fornitori con sedi in Paesi che non hanno norme di legge sul salario minimo devono orientarsi alla Convenzione 131 dell'OIL[7]. I dipendenti devono essere pagati puntualmente. Non sono ammesse detrazioni salariali a titolo di misure punitive.

3.8 MOLESTIE E DISCRIMINAZIONE

Il Fornitore deve prevenire con ogni mezzo qualsiasi forma di molestia, come molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni corporali, coercizione psicologica o fisica o abusi verbali.

Il Fornitore deve evitare la disparità di trattamento dei suoi dipendenti in conformità con la Convenzione OIL 111[8] in qualsiasi forma, a meno che non sia giustificata dalle esigenze del lavoro. Ciò si applica alla discriminazione nel processo di assunzione e in relazione all'impiego, ad esempio per quanto riguarda le promozioni, la formazione e l'aggiornamento, le mansioni lavorative, la retribuzione, le prestazioni sociali, le misure disciplinari o i licenziamenti sulla base di caratteristiche personali quali il sesso, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l'appartenenza a una minoranza nazionale, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la gravidanza, la nascita di un figlio, la disabilità, l'età, lo stato civile o l'orientamento sessuale. La dignità personale, la privacy e i diritti personali di ogni individuo devono essere rispettati dal Fornitore.

Il Fornitore deve garantire pari opportunità di impiego e la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, si veda anche la Convenzione OIL 100[9].

[5] Convenzione OIL 155: Convenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sull'ambiente di lavoro

[6] Convenzione OIL 187: Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro

[7] Convenzione OIL 131: Convenzione sulla determinazione del salario minimo, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo

[8] Convenzione OIL 111: Convenzione sulla discriminazione in ambito lavorativo e occupazionale

[9] Convenzione OIL 100: Convenzione sulla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un lavoro di egual valore.

3.9 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E RIUNIONI COLLETTIVE

Ci aspettiamo che il nostro Fornitore consenta ai dipendenti di riunirsi, organizzarsi e scioperare pacificamente, soprattutto nell'ambito di una struttura sindacale. Ciò include il diritto, ove previsto dalla legge, di formare sindacati e di contrattare collettivamente per tutelare i propri interessi; si vedano anche le Convenzioni OIL 87[10] e 98[11].

Nei casi in cui la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva sono limitati dalla legge, devono essere previste possibilità alternative di associazione libera e indipendente dei lavoratori ai fini della contrattazione collettiva.

Il Fornitore rispetterà l'indipendenza dei sindacati e si impegnerà a creare un ambiente di lavoro in cui i rappresentanti degli interessi dei lavoratori o i rappresentanti sindacali non debbano temere rappresaglie, intimidazioni, molestie o discriminazioni.

3.10 FORZE DI SICUREZZA PRIVATE O STATALI

Se per proteggere i progetti o le strutture operative dell'azienda vengono incaricate o utilizzate delle forze di sicurezza private o pubbliche, il Fornitore deve garantire, attraverso un'istruzione e un monitoraggio adeguati, che il ricorso a tali forze di sicurezza non violi il divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, non metta a repentaglio la vita e l'incolumità delle persone e non comprometta la libertà di associazione e sindacalizzazione.

3.11 DIRITTI FONDIARI

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene e che tengano conto dell'impatto locale delle loro attività commerciali.

Il Fornitore deve rispettare il divieto di sfratti illegali e il divieto di sequestri illegali di terreni, foreste e acque finalizzati all'acquisizione, lo sviluppo o altri usi di terreni, foreste e acque.

4. ETICA AZIENDALE

Dai nostri fornitori ci aspettiamo un chiaro impegno a rispettare i requisiti legali e gli standard etici. I reati penali devono essere evitati.

4.1 LOTTA ALLA CORRUZIONE

Il Gruppo Dürr non tollera le pratiche di corruzione e di conseguenza le contrasta. Il Fornitore deve garantire di non esercitare né tollerare atti di corruzione, concussione, estorsione o appropriazione indebita in qualsiasi forma.

Non è consentita nessuna forma di corruzione diretta o indiretta ovvero di ottenimento di vantaggi, sia ricevendo che effettuando pagamenti, regali o donazioni di qualsiasi tipo al di là di quanto consentito dalla legge e dall'uso consueto.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori si impegnino attivamente nella prevenzione della corruzione e delle frodi, che richiamino attivamente l'attenzione su comportamenti scorretti e che li segnalino all'ufficio responsabile del Gruppo Dürr (Dürr Group Integrity Line).

4.2 PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Fornitore deve adempiere ai propri obblighi legali di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e non può promuovere queste attività né direttamente né indirettamente.

4.3 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PROTEZIONE DEI DATI

Il Fornitore deve garantire che i sistemi informatici siano adeguatamente protetti contro le minacce informatiche, rispettando gli standard abituali (ad es. protezione antivirus, crittografia, segmentazione, gestione dei ruoli e dei diritti, ecc.). Questo vale in particolare anche per i fornitori di servizi cloud. Si raccomanda l'uso di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni certificato, ad esempio ISO 27001, TISAX, ecc.

Il trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei partner commerciali, vale a dire il rilevamento, l'archiviazione, la raccolta, l'utilizzo e la messa a disposizione, avviene solo in conformità ai requisiti di legge applicabili.

Il Fornitore deve gestire e proteggere tutte le informazioni in modo appropriato. I dati e le informazioni vengono utilizzati solo in conformità alla rispettiva classificazione. Il Fornitore deve garantire che i dati da proteggere siano raccolti, elaborati, protetti ed eliminati in modo corretto.

[10] Convenzione OIL 87: Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto di organizzazione

[11] Convenzione OIL 98: Convenzione sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva

4.4 CONCORRENZA LEALE E LEGGE ANTITRUST

Il Fornitore è tenuto a rispettare i criteri di concorrenza libera e leale e a conformarsi alle leggi vigenti in materia di concorrenza e antitrust. Rientrano in questo ambito le pratiche commerciali che limitano illegalmente la concorrenza, lo scambio improprio di informazioni sulla concorrenza, nonché la fissazione dei prezzi, la manipolazione delle offerte e la ripartizione abusiva del mercato.

4.5 CONFLITTI DI INTERESSE

Il Fornitore dovrà evitare in generale e comunque comunicare al Gruppo Dürr eventuali conflitti di interesse rilevanti che potrebbero influenzare il rapporto commerciale. Le decisioni vengono prese esclusivamente su base oggettiva.

4.6 DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

Il Fornitore deve tenere i propri registri in modo accurato, completo, puntuale, appropriato e comprensibile, in conformità con i rispettivi requisiti legali e normativi. Laddove le disposizioni di legge richiedano la divulgazione dei registri, il Gruppo Dürr adempie a tale obbligo. Ci aspettiamo altrettanto dai nostri fornitori. Pertanto la divulgazione di informazioni finanziarie e non finanziarie da parte del Fornitore deve avvenire in conformità alle normative vigenti e alle pratiche industriali prevalenti.

4.7 PROPRIETÀ MATERIALE E INTELLETTUALE

Il Fornitore deve garantire la tutela della proprietà intellettuale lungo l'intera catena della fornitura.

Ciò vale anche per i beni materiali del Gruppo Dürr, che devono essere protetti da smarrimento, furto o uso improprio.

4.8 CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI E SANZIONI ECONOMICHE

Il Fornitore deve rispettare tutti i regolamenti e le leggi applicabili per l'importazione e l'esportazione di beni, servizi e informazioni, nonché per le transazioni di pagamento. Nello svolgimento delle sue attività commerciali il Fornitore si atterrà alle sanzioni e agli embarghi esistenti sanciti da leggi e regolamenti.

5. PROMOZIONE DI UNA CATENA DI FORNITURA RESPONSABILE

Il Gruppo Dürr si impegna ad assicurare una catena di fornitura responsabile. Il nostro obiettivo è garantire che i nostri prodotti e materiali siano privi dei cosiddetti minerali dei conflitti (stagno, tantalio, tungsteno, relativi minerali e oro provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio), che contribuiscono al finanziamento diretto o indiretto di gruppi armati, al lavoro forzato e ad altre violazioni dei diritti umani.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino un processo di due diligence in conformità con la Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas dell'OCSE, in particolare per quanto riguarda stagno, tantalio, tungsteno relativi minerali e oro (3TG). Se le merci e i materiali contengono minerali di conflitto, il Fornitore deve adempiere agli obblighi previsti dall'ordinanza in materia.

6. DOMANDE E MODI PER SEGNALARE UNA CATTIVA CONDOTTA

Il Gruppo Dürr provvederà ad approfondire le segnalazioni di possibili comportamenti scorretti. Al fine di mettere in luce possibili violazioni delle normative, è importante che fornitori, partner commerciali e terzi ci segnalino eventuali comportamenti scorretti.

Le informazioni relative al mancato rispetto dei diritti umani e del lavoro, alle violazioni dei nostri principi etici aziendali, al mancato rispetto delle normative ambientali o ad altre violazioni dei nostri principi e linee guida possono essere segnalate attraverso vari canali.

Con la Dürr Group Integrity Line offriamo l'opportunità di inviare segnalazioni in modo anonimo e sicuro o fornendo volontariamente il proprio nome e i dati di contatto in conformità alla legge sulla protezione degli informatori.

In alternativa, la segnalazione può essere inviata via e-mail: Compliance.officer@durr.com oppure per posta:

Compliance Officer
Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Germania

I fornitori possono rivolgere domande relative al Codice di condotta al proprio buyer responsabile o all'ufficio Acquisti del Gruppo (procurement.sustainability@durr.com) in qualsiasi momento.

6.1 PROTEZIONE DEGLI INFORMATORI E PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Il Fornitore deve garantire che i suoi dipendenti possano esprimersi liberamente e senza timore di ritorsioni in caso di violazione dei contenuti definiti nel presente Codice di condotta.

6.2 RIPARAZIONE

Il Fornitore deve garantire o collaborare alle misure di riparazione attraverso procedure legali nel caso in cui le sue attività commerciali causino o contribuiscano a causare impatti ambientali o sociali negativi.

Il Fornitore dovrà consultare e collaborare con gli aventi diritto interessati e i loro rappresentanti nella definizione delle misure di riparazione.

7. RISPETTO DEI REQUISITI DEL GRUPPO DÜRR

Il Gruppo Dürr si riserva il diritto di verificare il rispetto dei principi e degli standard stabiliti nel presente Codice di condotta per i fornitori attraverso misure appropriate basate sull'analisi del rischio. Ciò può assumere la forma di questionari, valutazioni o audit in loco dei fornitori, ad esempio. Gli audit in loco vengono sempre annunciati in anticipo e svolti insieme ai rappresentanti del partner commerciale, nel rispetto delle leggi vigenti, comprese le norme sulla protezione dei dati e gli accordi contrattuali, inclusi gli obblighi di riservatezza.

Se vengono identificate delle irregolarità, insieme al Fornitore verrà chiarito come implementare le correzioni in modo sostenibile entro un lasso di tempo ragionevole. Le misure vengono attuate dal Fornitore in modo indipendente e senza costi per il Gruppo Dürr.

8. CONSEGUENZE LEGALI DELLE VIOLAZIONI

Qualsiasi violazione del presente Codice di condotta per i fornitori può indurre il Gruppo Dürr a intraprendere le opportune azioni legali. In particolare, il Gruppo Dürr si riserva il diritto di interrompere il rapporto commerciale in caso di violazione grave o ripetuta del presente Codice. Si può rinunciare a tali misure se il Fornitore è in grado di assicurare e dimostrare in modo credibile di aver adottato immediatamente contromisure per evitare future violazioni.

Dr. Jochen Weyrauch
CEO
Dürr AG

René Schwalm
CPO
Dürr AG